

## **Procedure di riscossione e indennità per ritardato pagamento in attuazione dell'articolo 7**

***("riscossione dei contributi", previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g),  
della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152).***

## Sommario

Articolo 1 - Soggetti destinatari.....	3
Articolo 2 – Determinazione del contributo annuo .....	3
Articolo 3 – Modalità di pagamento del contributo annuo (PAGOPA) .....	3
Articolo 4 – Termine per il pagamento del contributo annuo.....	4
Articolo 5 – Determinazione dell’indennità per ritardato pagamento dei contributi.....	4
Articolo 6 - Avviso dell’inadempimento, messa in mora e riscossione coatta.....	4
Articolo 7 – Attivazione procedura di recupero somme.....	5
Articolo 8 - Entrata in vigore.....	5

## Articolo 1 - Soggetti destinatari

Il Presente Regolamento adottato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trapani nella seduta di Consiglio del 01/02/2021, disciplina le indennità per ritardato pagamento applicabili a tutti i professionisti iscritti all'albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trapani:

- a. le procedure per la riscossione dei contributi di cui all'art. 7 (*riscossione dei contributi*) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152;
- b. le indennità da applicare nei casi di omesso, ritardato o infedele pagamento dei contributi previsto dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della citata Legge. 3/76 e succ. mod. ed int.

## Articolo 2 – Determinazione del contributo annuo

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trapani, nell'ultima seduta utile di ogni anno (**entro il 31/12** di anno), stabilisce, con riferimento al bilancio di previsione e del bilancio di verifica, al 31 dicembre dell'anno in corso, il contributo previsto dall'Art. 13<sup>(1)</sup> della legge 7/1/1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10/2/1992 n. 152, fatte salve le determinazioni del Consiglio della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia in applicazione dell'art. 21 quater<sup>(2)</sup> della stessa Legge e del CONAF in applicazione dell'art. 26<sup>(3)</sup> della suddetta legge n. 3/76 e succ. mod. ed int.

## Articolo 3 – Modalità di pagamento del contributo annuo (PAGOPA)

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trapani, provvederanno al pagamento del contributo **entro il 15 marzo** di ogni anno, stabilito secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, mediante:

- a. pagamento attraverso la procedura PAGOPA;
- b. mediante bonifico bancario,

*Il pagamento potrà avvenire anche mediante pagamento dilazionato in 2 rate ( la prima rata entro il 15/03 e la seconda entro il 30/04 di ogni anno), senza costi aggiuntivi, con specifica richiesta di rateizzazione pervenuta all'Ordine entro il 30 gennaio di ogni anno.*

In presenza di quote differenziate l'iscritto che intende fruire della riduzione, entro il mese di gennaio dell'anno di competenza, dovrà produrre richiesta documentata circa lo stato giuridico professionale

### Note

**(1) Art. 13 - Attribuzioni del consiglio**

*“ Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: OMISSIS l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari”;*

**(2) Art. 21-quater - Funzioni degli organi della Federazione Regionale**

*“É di competenza dell'assemblea della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: OMISSIS b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto”;*

**(3) Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale**

*“Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: OMISSIS g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi”;*

#### **Articolo 4 – Termine per il pagamento del contributo annuo**

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trapani, provvederanno al pagamento del contributo, stabilito secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 lettera l) e art. 26 lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento entro il **15 marzo** di ogni anno.

Per tutti gli iscritti dei quali al 15 marzo non risultasse pervenuto il pagamento sarà inviato un nuovo avviso di pagamento riportante le spese di nuova formulazione dell'avviso e le spese relative al ritardo nel mancato pagamento.

#### **Articolo 5 – Determinazione dell'indennità per ritardato pagamento dei contributi**

Gli iscritti che non eseguono il pagamento entro il 15 marzo, con le modalità di cui all'art. 3, in aggiunta alla quota annuale dovranno corrispondere, oltre alle spese di spedizione per l'invio dei solleciti, un'indennità per ritardato pagamento dei contributi pari a €. 5,00 mensili per ogni mese successivo al 31 marzo

Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro il 31 dicembre dell'anno del contributo dovuto, si provvederà alla notifica dell'avviso di inadempimento e costituzione di morosità, oltre ai provvedimenti previsti della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, comminando l'indennità di cui sopra per ogni anno e/o frazione di anno di ritardato pagamento.

Trascorsi i termini sopra richiamati qualora l'iscritto non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva la pratica verrà deferita al Consiglio di Disciplina e, contemporaneamente, si darà avvio alla procedura di recupero somme secondo quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento.

Agli iscritti che vedranno deferita la loro posizione al consiglio di Disciplina, verranno applicati per intero le indennità previste al comma 1 del presente articolo oltre alle eventuali spese maturate. A copertura delle spese istruttorie per il Consiglio di Disciplina verrà inoltre applicato un ulteriore aggravio di € 100,00

#### **Articolo 6 - Avviso dell'inadempimento, messa in mora e riscossione coatta**

L'Ordine, dopo il 31 dicembre di ogni anno, riscontrato l'inadempimento degli obblighi a carico del professionista comunica all'interessato l'inadempienza, mediante l'invio di avviso, spedito con PEC, contenente:

- a. l'inadempienza riscontrata;
- b. l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, delle indennità per ritardato pagamento e delle spese sostenute per la spedizione dell'avviso e/o degli avvisi di pagamento;
- c. l'indicazione che entro trenta giorni dalla data di notifica, l'interessato può proporre eventuali osservazioni in merito alla inadempienza contestata;
- d. l'indicazione che qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni, entro il termine di cui alla lettera c), l'avviso acquista efficacia di accertamento definitivo;
- e. l'avvertenza che, in mancanza di osservazioni nei termini di cui alla precedente lettera c), l'iscritto è obbligato a regolarizzare la posizione nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 5;

### **Articolo 7 – Attivazione procedura di recupero somme**

Qualora, trascorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), dell'art. 6 del presente regolamento, il Professionista non abbia prodotto osservazioni, e/o non abbia provveduto al pagamento, il Consiglio dell'Ordine, con proprio deliberato, procederà alla riscossione coatta del contributo dovuto, maggiorato delle indennità per ritardato pagamento, come previsto dall'art. 5 del presente regolamento, e delle spese sostenute per gli avvisi, mediante:

- a) recupero crediti affidando incarico specifico a legale e/o ufficio e/o a società di recupero crediti;
- b) l'iscrizione nei ruoli esattoriali

Tutte le somme riscosse attraverso le procedure sopra elencate saranno maggiorate, oltre a quanto già determinato dal presente regolamento, dalle spese legali e/o per l'istruttoria della pratica amministrativa più gli aggi esattoriali nel caso di iscrizione nei ruoli. Le somme iscritte a ruolo non possono essere pagate in forma diversa.

### **Articolo 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2022. Per tutte le violazioni del Professionista antecedenti la data di approvazione del presente regolamento la procedura da adottare sarà quella prevista dagli articoli del presente regolamento senza la comminazione della indennità per ritardato pagamento.

Per il Consiglio

Il Presidente  
Baldassare Zinnanti Dottore Agronomo